



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N. **3508**

AREA **AMBIENTE**
SERVIZIO **ACQUA ARIA E RUMORE**
U.O.S. **ARIA E RUMORE**

OGGETTO: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 art. 269.

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO alla ditta POLITEC SRL con sede legale in MILANO (MI) VIA MONTEBELLO 27 ed insediamento produttivo in COLOGNE (BS) VIA CRETA 5 per attività del Settore trasformazione materie plastiche e gomma.

Fascicolo n. 1624 - Pratica n. 1890

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zemello

Richiamati:

1. il decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 19/10/2005, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Servizio Acqua, Aria e Rumore, incarico prorogato a decorrere dal 16/10/2006 con decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 16/10/2006;
2. l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", che ha abrogato il D.P.R. 24/05/1988 n. 203.

Visto l'art. 269 del citato decreto legislativo che disciplina la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Vista la L.R. 05/01/2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59)", che all'art. 3 comma 68 ha delegato alle Province la competenza autorizzatoria ex DPR 203/88 relativa alle attività a ridotto inquinamento atmosferico e "agli impianti per i quali la Regione ha approvato i criteri tecnici di carattere generale".

Vista la D.G.R. n. 20043 del 23/12/2004 recante "Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'ex D.P.R. 24/05/1988 n. 203 e alle altre attività connesse".

Vista la D.G.R. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103; la D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, indicanti le attività per le quali la Regione ha delegato le attività amministrative per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera alle Province.

Vista la circolare della Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, del 06/06/2006 prot. n. 17926 sull'applicazione del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 parte quinta "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", con la quale la Regione ha fornito indicazioni in merito alle procedure e alle competenze relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Considerato che, ai sensi della circolare citata:

- la documentazione tecnica di riferimento per lo svolgimento delle istruttorie è quella esistente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 ed i rimandi contenuti negli allegati tecnici relativi alle fonti normative abrogate dal Decreto medesimo devono essere intese come facenti riferimento alla nuova normativa.
- le Province rilasceranno, in attesa di un provvedimento regionale che allinei la materia alle disposizioni del D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le materie e con i criteri indicati nelle D.G.R. 23/12/2004 n. 7/20043 e D.G.R. 24/03/2005 n. 7/21204 per le attività per le quali la Regione ha predisposto gli allegati tecnici (D.G.R. n. 11667/2002, D.G.R. n. 16103/2004 e D.G.R. n. 196/2005).

Visto l'Allegato alla D.G.R. n. 16103 del 23/01/2004 per attività del Settore trasformazione materie plastiche e gomma.

Vista la domanda di AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO e la relativa documentazione tecnica presentata dalla ditta POLITEC SRL con sede legale in MILANO (MI) VIA MONTEBELLO 27 ed insediamento produttivo in COLOGNE (BS) VIA CRETA 5, pervenuta in data 02/11/2006 con prot. n. 141431, per attività del Settore trasformazione materie plastiche e gomma.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi di martedì 12/12/2006, indetta ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'espressione di parere in merito al progetto presentato dalla ditta da parte del Comune ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e dell'Arpa ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. n. 16 del 14/08/1999 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).

Rilevato che:

- il Comune di COLOGNE, assente alla Conferenza, ha espresso il parere con nota del 07/12/2006, asseverata al P.G. n. 157981 del 11/12/2006;
- l'Arpa ha espresso il parere favorevole, subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato tecnico regionale di riferimento.

Preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'U.O.S. Aria e Rumore con esito favorevole.

Considerato che il presente atto non sostituisce ulteriori atti di assenso ovvero di autorizzazione di competenza sindacale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, per effetto delle quali il Sindaco può, qualora lo ritenga necessario, vietare l'attivazione dell'impianto o subordinarlo a determinate cautele.

Visto l'Allegato Tecnico al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 14/08/1999 n° 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e sulle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente.

Atteso che, ai sensi della d.g.r. n. 21204 del 24 marzo 2005 recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.P.R. 203/88" in materia di agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province Lombarde", la ditta ha provveduto in data 30/10/2006 ad effettuare il versamento di € 371,50 per gli oneri dell'attività istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione, importo che con atto separato è stato accertato e riscosso.

Rilevato che il D.Lgs. 152/06, all'art. 269 comma 7, stabilisce che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione

DISPONE

1. l'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO alla ditta POLITEC SRL con sede legale in MILANO (MI) VIA MONTEBELLO 27 ed insediamento produttivo in COLOGNE (BS) VIA CRETA 5 per attività del Settore trasformazione materie plastiche e gomma. Alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di subordinare l'autorizzazione alla presentazione, entro 20 giorni dalla messa a regime dell'impianto, dei referti analitici con la dimostrazione del rispetto dei limiti al Servizio Acqua Aria e Rumore della Provincia, al Comune di COLOGNE e all' ARPA. Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti previsti, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa; inoltre l'attività dovrà essere interrotta fino alla installazione di uno fra i sistemi di abbattimento previsti nell'allegato tecnico di riferimento ed alla presentazione di nuove analisi con dimostrazione del rispetto dei limiti;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il presente atto ha validità di 15 (quindici) anni dalla data di sottoscrizione e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. di far presente fin d'ora che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni integrative e/o alle condizioni che verranno individuate dai provvedimenti regionali emanati al fine di allineare la materia alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006;
5. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel presente atto all'ARPA dipartimento di Brescia;
6. la comunicazione con raccomandata A.R. della presente autorizzazione alla ditta POLITEC SRL MILANO (MI) VIA MONTEBELLO 27;
7. l'invio di copia della presente autorizzazione al Sindaco del Comune di COLOGNE ed all'A.R.P.A. della Lombardia, dipartimento di Brescia, via Valle 42 Brescia (BS);
8. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al legale rappresentante della ditta;
9. qualsiasi cambiamento relativo alla denominazione o ragione sociale o sede legale deve essere tempestivamente comunicato all'U.O.S. Aria e Rumore della Provincia di Brescia;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, qualora l'impianto venga trasferito in altro luogo ovvero interessato da modifiche sostanziali, deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente


provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di comunicazione.

Brescia **14 DIC. 2006**

Per attestazione di regolarità del procedimento

Il Responsabile

Geom. Vito Lancellotti



Il Direttore del Servizio Acqua Aria e Rumore
Dott. Marco Zemello



Sommario:

Sintesi dei dati identificativi

- Tabella 1. Ambito di applicazione.
Tabella 2. Fasi lavorative.
Tabella 3. Materie prime.
Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.
Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
Tabella 6. Controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte.
Tabella 7. Schede impianti di abbattimento.
Tabella 8. Note.
Tabella 9. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Sintesi dei dati identificativi

Ditta	POLITEC SRL
Sede legale	MILANO (MI) VIA MONTEBELLO 27
Sede insediamento	COLOGNE (BS) VIA CRETA 5
P. IVA	10833400152
Responsabile legale	GHIDINI STEFANIA
Responsabile tecnico	GHIDINI GIANCARLO
Settore di appartenenza	ARTIGIANATO
Settore produttivo	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Codice ISTAT	25240
Iscrizione CCIAA	Numero 0342957 del 08.02.1993
Attività specifica dell'azienda	stampaggio ad iniezione e recupero materie plastiche

L'impianto per il quale si chiede l'autorizzazione sarà utilizzato per stampaggio e recupero m.p.

Zona urbanistica di insediamento	zona industriale D1
Superficie totale coperta in	mq 2300
Dipendenti Operai	13
Impiegati/dirigenti	5
Turni di lavoro	3 turno/i per h/g 8 ore giorno
Numero dei giorni lavorativi anno	365

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 art. 269 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO

Tipologia di attività delegata dalla Regione alle Province:
Allegato alla D.G.R. n. 16103 del 23/01/2004 per attività del Settore trasformazione materie plastiche e gomma.

Emissione E1
Emissione E2

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Industria di trasformazione delle materie plastiche.

È in corso l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione (in procedura semplificata) per il recupero di rifiuti non pericolosi presso il Settore Rifiuti.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Fase 1.D: Operazioni a caldo sui polimeri. Trattasi di fasi quali lo stampaggio, l'estrusione, la pressoiniezione, la coestrusione rotazionale, la trafilatura ed altre operazioni a caldo similari, ma non espressamente riportate, nelle quali il polimero in forma di granulo o polvere subisce un rammollimento nella camera cilindrica a temperature variabili in funzione del polimero trattato. Queste operazioni vengono eseguite per preparare manufatti rigidi o semi rigidi di vario tipo, impiegando mescole in granuli o in polvere tal quali o modificati, con o senza plastificanti, in presenza o assenza di impianto di degasaggio.

Fase 1.F: Recupero dei polimeri plastici. Trattasi di fasi quali la raccolta, lo stoccaggio, la selezione, la macinazione e la densificazione di materiali plastici di recupero compresi quelli da cernita e selezione rifiuti.

FASE 1.A: Stoccaggio e movimentazione di materie prime solide. Trattasi di operazioni di stoccaggio in sili, di movimentazione, di trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale o automatica di sostanze solide.

FASE 1.C: Miscelazione ed adeguamento volumetrico dei polimeri. Miscelazione, granulazione, macinazione di materiali plastici vergini o recuperati da rifiuti e loro essiccazione. Queste operazioni vengono eseguite per preparare la miscela solida da inviare alle presse mediante trasporto pneumatico o per caduta dai sili di alimentazione o dai turbo miscelatori.

FASE 1.S: Finitura dei manufatti. Trattasi delle fasi di taglio e rifilatura di manufatti finiti, di calandratura, di goffatura ed altre operazioni meccaniche a freddo non espressamente indicate per la finitura del manufatto.

L'azienda dichiara nella relazione tecnica la presenza della fase 1.Z che non esiste nell'allegato tecnico ma si ritiene assimilabile alle Fasi 1.A e 1.F

Dalle fasi 1.D e 1.F hanno origine le emissioni E1 ed E2.

Dalla fase 1.A non si sviluppano emissioni diffuse in quanto con i carrelli elevatori vengono prelevati i sacchi e/o big bags dai magazzini e portati in prossimità dei silos che alimentano le macchine da stampaggio. Ogni silo alimenta 2 macchine. L'operatore appoggia il sacco o il big bag sul bordo della tramoggia di carico posta nella parte sottostante il silo, ad un metro da terra, pratica un taglio con il "cutter" ed il "granulo" scivola nella tramoggia stessa ed è contemporaneamente trasportato all'interno per mezzo di una coclea. In questa fase non si sviluppano emissioni diffuse perché i granuli non subiscono scuotimenti ma riempiono la tramoggia del silo per "scivolamento" e l'interno del silo mediante elevazione con coclea.

Dalla fase 1.C la miscelazione viene effettuata all'interno dei silos che, essendo chiusi non producono emissioni. Quando i polimeri sono miscelati o stoccati, al momento del loro utilizzo vengono richiamati per via pneumatica dall'aspiratore alla tramoggia chiusa della macchina. I granuli cadono in tramoggia e le emissioni vengono captate e trattate con un filtro dell'aspiratore a corredo della macchina, interno al capannone. L'azienda ha presentato una indagine relativa all'ambiente di lavoro al fine di dimostrare la non necessità del convogliamento delle emissioni all'esterno per la fase 1.C.

Dalla fase 1.S non si sviluppano emissioni diffuse in quanto le operazioni consistono nel semplice assemblaggio dei pezzi.

Tabella 3. Materie prime.

Materie prime	Prodotto	Q.tà in kg/anno	Frasi di rischio
resine polimeriche lubrificanti	POLIPROPILENE	10.300.000	(R40 per AXTROPLEN)
	POLIETILENE	100.000	//
	POLISTIROLO	50.000	(R40 per EDISTIR RK)
	OLIO DI LUBRIFICA	3.000	//
master batches	MASTER	18.000	//

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.**Emissione E1**

Fasi lavorative	da stampaggio ad iniezione (fase 1.D)		
Inquinante	1.D.2.1.a	Polveri e nebbie oleose (compresi i plastificanti diversi dagli ftalati)	Limiti 20 mg/Nmc *
	1.D.2.1.b	Carbonio organico volatile (COV) °	Limiti 20 mg/Nmc*
	1.D.2.1.c	Aldeidi totali espresse come formaldeide	Limiti 20 mg/Nmc *
	1.D.2.1.d	Acrilonitrile	Limiti 1 mg/Nmc *
	1.D.2.1.e	Composti clorurati totali ed acido cloridrico espressi come acidi cloridrico totale	Limiti 10 mg/Nmc *
	1.D.2.1.f	Fosfina	Limiti 1 mg/Nmc *
	1.D.2.1.g	Ammoniaca	Limiti 20 mg/Nmc *
Impianto di abbattimento	non previsto		

Emissione E2

Fasi lavorative	da macinazione, 2 mulini (fase 1.F)		
Inquinante	1.F.2.1.a	Polveri	Limiti 10 mg/Nmc *
	1.F.2.1.b	Composti organici ed inorganici volatili derivanti da impiego di materiale di recupero	Concentrazione espressa come carbonio organico volatile: 20 mg/Nmc * ° Concentrazione espressa come composti ammoniacali: 10 mg/Nmc *
Impianto di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante (D.MF.01)		

* I valori in concentrazione devono essere riferiti ad una portata specifica pari a 2500 Nmc/h per apparecchiatura.

° Il Carbonio Organico Volatile si intende misurato con apparecchiatura FID tarata con propano, ove le metodiche UNI e CEN lo prevedono e lo consentono. Negli altri casi è possibile usare la metodologia della fiala di carbone o altro metodo specificato nel relativo allegato tecnico di riferimento.

L'azienda non prevede sistema di abbattimento per il punto di emissione E1.

La presente autorizzazione è pertanto subordinata alla presentazione, entro 20 giorni dalla messa a regime dell'impianto, dei referti analitici con la dimostrazione del rispetto dei limiti al Servizio Acqua Aria e Rumore della Provincia, al Comune di COLOGNE e all' ARPA.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti previsti, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa; inoltre l'attività dovrà essere interrotta fino

alla installazione di uno fra i sistemi di abbattimento previsti nell'allegato tecnico di riferimento ed alla presentazione di nuove analisi con dimostrazione del rispetto dei limiti.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

Si intendono quelle tecniche per il contenimento delle emissioni da installarsi nel caso non vengano rispettati i valori limite fissati.

Le migliori tecniche disponibili per il contenimento degli inquinanti dalle operazioni delle Fasi 1.D ed 1.F, nel caso vengano superati i valori limite fissati, sono indicate nelle specifiche schede della d.G.R. 1/08/2003, n. 13943, riportanti le caratteristiche minimali. Ciascun impianto di abbattimento dovrà avere un rendimento medio $\geq 85\%$. I valori limite da rispettare sono quelli già specificati nella fase considerata, mentre, dove espressamente indicato, saranno riportati valori limite specifici per ciascuna applicazione. Gli effluenti gassosi che si generano dalla fase F devono essere captati e convogliati, di norma, a specifici sistemi di abbattimento anche se non dovessero essere superati i valori limite fissati in relazione alla presenza di molestie olfattive verificate dall'ARPA territorialmente competente.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto.

Individuato nell'ambito delle schede riportate nella Tabella 6 rispettando i requisiti impiantistici specificati.

Tabella 6. Controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte.

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dal D.Lgs. n. 152/2006 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'Ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti - Tabella 4 (tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note).

Tabella 7. Schede impianti di abbattimento.

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (Vedi ALLEGATO N° 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla D.G.R. 15 Dicembre 2000, n.7/2663, e modifiche successive. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi):

Per le polveri:

Depolveratore a secco a mezzo filtrante (SCHEDA D.MF.01 e D.MF.02)

Per la fosfina e per i composti odorigeni:

Assorbitore ad umido a torre (SCHEDA AU.ST.02) con tempi di contatto di almeno 3 s.

Per i composti odorigeni:

Impianto di biofiltrazione (SCHEDA BF.01 e BF.02)

Tabella 8. Note.

Nessuna.

Tabella 9. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

- Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti individuati al comma 14 art. 269 del DLgs 152/06:
 - impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del DLgs 152/06, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
 - impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
 - impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
 - impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del DLgs 152/06 e tali procedure sono state espletate;
 - impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del DLgs 152/06, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
 - gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
 - gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
 - impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
 - impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/06.
 - Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste, a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio;

 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- In ogni caso, qualora:
- non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali;
- l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, alla fermata totale dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive al verificarsi dell'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.
- Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 90 giorni, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

Modalità e controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento dovrà:

- Essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- Essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- Essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una

strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- Le verifiche successive, dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato dall'ARPA competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal DLgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Emissioni rumorose.

Le emissioni rumorose degli impianti produttivi e/o impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente.